

REAZIONE AL FUOCO

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

Testo coordinato del [D.M. 15 marzo 2005](#) e s.m.i. sui requisiti di reazione al fuoco, del **D.M. 10 marzo 2005** e s.m.i. sulle classi di reazione al fuoco e del **D.M. 26 giugno 1984** e s.m.i., che costituisce il primo decreto che ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali, facendo seguito alla circolare n° 12 del 17 maggio 1980. Sono inoltre riportati altri provvedimenti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco nonché chiarimenti e commenti a cura dell'autore.¹

Modifiche introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022

Il D.M. 14 ottobre 2022 recante «*Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di **reazione al fuoco** ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*», in vigore dal 27 ottobre 2022, aggiorna la normativa italiana sulla reazione al fuoco dei materiali ai fini della prevenzione incendi, prevedendo un'unica metodologia di classificazione europea dei prodotti da costruzione.

Il D.M. 14 ottobre 2022 consente, come indicato nel preambolo, di applicare i metodi di prova e di classificazione anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza. Inoltre, prende in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d'incendio. Infine, provvede a rimodulare le categorie e tipologie di materiali assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt'oggi previste dall'allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.

Altri approfondimenti sulla reazione al fuoco

Altri approfondimenti sulla materia della reazione al fuoco sono disponibili sul testo [Quesiti Reazione al fuoco](#), ove sono selezionate, oltre a lettere circolari e disposizioni varie sull'argomento, anche note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi.

Il [Codice di prevenzione incendi](#) di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., tratta la Reazione al fuoco al Capitolo S.1. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui al Codice di prevenzione incendi, non si applicano il D.M. 15 marzo 2005 e il D.M. 31 marzo 2003. Inoltre, anch'esso è stato oggetto di modifica da parte D.M. 14 ottobre 2022 con la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell'allegato 1 e l'eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.

Campo di applicazione

Il D.M. 15 marzo 2005 e il D.M. 10 marzo 2005 si applicano ai prodotti da costruzione, come definiti dall'articolo 2 del [regolamento \(UE\) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011](#) del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Si intende per «prodotto da costruzione» qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione. Sono esclusi materiali non riconducibili alla fattispecie di «prodotti da costruzione» (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi,

¹ Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#) Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. [Controlla aggiornamenti](#) (tasto F5 per aggiornare visualizzazione pdf nel browser).

ecc.) per i quali si applica il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i.

Pertanto, la verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali da costruzione (qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione) deve essere effettuata secondo il D.M. 10 marzo 2005 con riferimento al sistema di classificazione europeo, mentre per gli altri materiali (tendaggi, mobili imbottiti, ecc.) va effettuata secondo il D.M. 26 giugno 1984.

In caso di norme armonizzate devono essere utilizzati materiali conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in vigore dal 1° luglio 2013, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e abroga la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE. L'articolo 4 del nuovo Regolamento prevede che l'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, debba essere accompagnata da una Dichiarazione di Prestazione (DoP) in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione.

Definizioni

Secondo la definizione del punto 1.10 del [D.M. 30 novembre 1983](#), la reazione al fuoco è il «grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati ... alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili».

Secondo la definizione del punto 1 del paragrafo G.1.13 dell'allegato 1 al [D.M. 3 agosto 2015](#) (cd. «Codice di prevenzione incendi»), la reazione al fuoco è «una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell'incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni».

Come indicato al paragrafo S.1.1 del Codice di prevenzione incendi, «La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d'uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova».

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.M. 15 marzo 2005 è pubblicato sulla [GU n° 73 del 30-03-2005](#), il D.M. 10 marzo 2005 è pubblicato sulla [GU n° 73 del 30-03-2005](#), il D.M. 26 giugno 1984 è pubblicato sul [S.O. alla GU n. 234 del 25-08-1984](#).

Provvedimenti contenuti nel testo

- [D.M. 15 marzo 2005](#) «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo» ([GU n° 73 del 30-03-2005](#)).
- [D.M. 10 marzo 2005](#) «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» ([GU n° 73 del 30-03-2005](#)), con le modifiche apportate dal D.M. 25 ottobre 2007 «Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» ([G.U. n. 257 del 05-11-2007](#)) e dal D.M. 14 ottobre 2022 «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» ([GU n. 251 del 26-10-2022](#)).
- [D.M. 31 marzo 2003](#) «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione» ([GU n° 86 del 12-04-2003](#)).

- [D.M. 6 marzo 1992](#) «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» ([GU n° 66 del 19-03-1992](#)).
- [D.M. 14 gennaio 1985](#) «Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» ([GU n° 16 del 19-01-1985](#)).
- [D.M. 26 giugno 1984](#) «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» ([S.O. alla GU n° 234 del 25-08-1984](#)), con le modifiche apportate dal D.M. 3 settembre 2001 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» ([GU n° 242 del 17-10-2001](#)) e dal D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» ([GU n. 251 del 26-10-2022](#))
- [Circolare n° 10 prot. n° DCPST/A2/3163 del 21 aprile 2005](#) «D.M. 10 marzo 2005 concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi».
- [Circolare n° 9 - MI.SA prot. n° P525/4122 sott. 56 del 18 aprile 2005](#) «D.M. 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo" - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi».

D.M. 15 marzo 2005²

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.³

([GU n. 73 del 30-03-2005](#))

Il Ministro dell'interno

Vista la Legge 27/12/1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; **Vista** la Legge 13/05/1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Vista** la Legge 26/07/1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; **Visto** il D.P.R. 29/07/1982, n. 577, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; **Vista** la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21/12/1988, relativa ai prodotti da costruzione; **Visto** il D.P.R. 21/04/1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE; **Visto** il D.P.R. 12/01/1998, n. 37, concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; **Visto** il proprio decreto del 26/06/1984, e successive modifiche ed integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; **Visto** il proprio decreto del 14/01/1985, concernente l'attribuzione della classe di reazione al fuoco zero; **Visto** il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio; **Sentito** il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 10/06/2004, n. 200; **Rilevata** la necessità di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al sistema di classificazione europeo; **Espletata** la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE⁴ e dall'art. 1 del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato «prodotto», qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.⁵

2. Il presente decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio», le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane⁶ previste dal decreto

² Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.M. 16 febbraio 2009 «*Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione*» ([GU n. 48 del 27-02-2009](#)). Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#)

³ Pur se una comparazione tra le classi italiane ed europee non è possibile dato che si basano su metodi e criteri di valutazione completamente diversi, il decreto introduce tabelle di equivalenza al fine di convertire il sistema di classificazione italiano utilizzato nelle regole tecniche esistenti di prevenzione incendi.

⁴ Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 9/3/2011, n. 305, ha fissato condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e ha abrogato la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

⁵ Il decreto si applica ai **prodotti da costruzione**. Sono quindi esclusi materiali e prodotti non riconducibili alla fattispecie di «prodotti da costruzione» (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.) per i quali si continuano ad applicare le disposizioni italiane vigenti (D.M. 26/06/1984 e s.m.i.).

⁶ Il **sistema di classificazione europeo** privilegia, come parametro fondamentale, la valutazione del rilascio di **calore** in funzione del **tempo**, considerando il **gocciolamento** e la produzione di **fumo** (in termini di opacità e non di tossicità) quali parametri accessori. Si tratta quindi di criteri di prova e classificazione difficilmente comparabili con quelli finora utilizzati in Italia in quanto fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, ecc.) ed effettuati sulla base di differenti parametri caratteristici. Ne discende un'organizzazione in classi principali e classi

ministeriale 26 giugno 1984,⁷ e successive modifiche ed integrazioni.⁸

Art. 2 - Prodotti incombustibili

1. Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilità ovvero è richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco, sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A_{FL}) per impiego a pavimento e di classe (A_L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

Art. 3 - Prodotti non classificati

1. I prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono individuati in classe (F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (F_{FL}) per impiego a pavimento e in classe (F_L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.

Art. 4 - Prodotti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- a) impiego a pavimento: (A_{2FL}-s1), (B_{FL}-s1), (C_{FL}-s1);
- b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1);
- c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).

Art. 5 - Prodotti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego previsto.

Art. 6 - Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.

2. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco indicate nell'art. 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni di previsione incendi per i materiali combustibili): prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
- b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate

aggiuntive, che dà luogo ad una possibilità di combinazione relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano.

⁷ Con l'introduzione del sistema di classificazione europeo di reazione al fuoco, si è reso necessario definire i requisiti dei prodotti da costruzione da installare nelle attività ricomprese nel campo di applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26 giugno 1984. Ove in tali regole tecniche si richiede l'impiego di prodotti classificati alla reazione al fuoco in base al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.). Non è stata introdotta nessuna ulteriore prescrizione aggiuntiva sui requisiti di reazione al fuoco rispetto a quelle già previste nelle specifiche «norme verticali» di prevenzione incendi.

⁸ Si fa presente che il decreto non prevede alcuna sostituzione dei materiali (prodotti da costruzione) conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.

nelle righe I, II e III dell'allegata tabella 2, per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Art. 7 - Prodotti isolanti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti isolanti di classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:
 - a) protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 allegate: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
 - b) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2_{FL}-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I e II della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I e II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
 - c) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1_{FL}) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I, II e III della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
 - d) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

Art. 8 - Prodotti isolanti⁹ per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare

1. Lungo le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegno, scale, rampe, passaggi in genere), è ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2_L-s1,d0), (A2_L-s2,d0), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0).
2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco: (A2_L-s1,d0), (A2_L-s2,d0), (A2_L-s3,d0), (A2_L-s1,d1), (A2_L-s2,d1), (A2_L-s3,d1), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0), (B_L-s3,d0).
3. Qualora l'installazione tecnica è ubicata all'interno di un'intercapedine orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al fuoco:
(A2_L-s1,d0), (A2_L-s2,d0), (A2_L-s3,d0), (A2_L-s1,d1), (A2_L-s2,d1), (A2_L-s3,d1), (A2_L-s1,d2), (A2_L-s2,d2), (A2_L-s3,d2), (B_L-s1,d0), (B_L-s2,d0), (B_L-s3,d0), (B_L-s1,d1), (B_L-s2,d1), (B_L-s3,d1), (B_L-s1,d2), (B_L-s2,d2), (B_L-s3,d2), (C_L-s1,d0), (C_L-s2,d0), (C_L-s3,d0), (C_L-s1,d1), (C_L-s2,d1), (C_L-s3,d1), (C_L-s1,d2), (C_L-s2,d2), (C_L-s3,d2), (D_L-s1,d0), (D_L-s2,d0), (D_L-s1,d1), (D_L-s2,d1); in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di reazione al fuoco (E_L).

⁹ Per i **prodotti isolanti** disciplinati agli articoli 6, 7 e 8 scompare il sistema della doppia classifica tipica del metodo italiano. Si distingue infatti il caso di prodotti realizzati in stabilimento e commercializzati come prodotti finiti ai quali è attribuita una propria classe di reazione al fuoco in base al sistema di prova e classificazione europeo, da quello dei materiali isolanti che sono associati in opera con un ulteriore componente al fine di proteggerli dall'azione diretta delle fiamme. Per questi ultimi i citati articoli prescrivono quali debbano essere le classi ammesse per il prodotto isolante in funzione delle caratteristiche di comportamento al fuoco dell'elemento protettivo esterno, direttamente esposto alle fiamme.

Art. 9 - Requisiti di posa in opera

1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui è stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresì conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238, nonché eventualmente, nelle norme armonizzate di prodotto.

2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi costruttivi in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o verticale, all'interno della quale siano presenti possibili fonti di innesco, occorre determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni trasversali asimmetriche, anche la classe di reazione al fuoco relativa alla superficie interna all'intercapedine. Tale classe di reazione al fuoco deve essere non inferiore a quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del presente decreto, a seconda che si tratti di prodotti installati nelle vie di esodo o in altri ambienti, in funzione del tipo di impiego previsto.¹⁰

Art. 10 - Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal Decreto Ministeriale 05/08/1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.¹¹ È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

¹⁰ L'art. 9, comma 2 si riferisce ai prodotti da costruzione che determinano la formazione di **intercapedini** orizzontali e/o verticali (es. pavimenti galleggianti, controsoffitti). Qualora nell'intercapedine tra l'elemento costruttivo e il prodotto da costruzione siano presenti possibili fonti di innesco (es. impianti elettrici), il decreto stabilisce i casi in cui deve essere determinata anche la classe di reazione al fuoco della faccia rivolta verso l'interno dell'intercapedine in quanto passibile di essere esposta a un principio di incendio. Infatti, a seconda delle caratteristiche costruttive intrinseche dei prodotti utilizzati (tipo di materiale, stratificazione dei componenti, trattamenti superficiali, ecc.) che possono determinare una «sezione trasversale asimmetrica», tale superficie interna potrà avere caratteristiche di reazione al fuoco diverse alla faccia esterna che pertanto devono essere specificatamente determinate e dichiarate.

¹¹ Il decreto è entrato in vigore il 31 marzo 2005.

Tabella 1 - Impiego a Pavimento

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2 _{FL} -s1), (A2 _{FL} -s2), (B _{FL} -s1), (B _{FL} -s2), (C _{FL} -s1)
II	Classe 2	(C _{FL} -s2), (D _{FL} -s1)
III	Classe 3	(D _{FL} -s2)

Tabella 2 - Impiego a Parete

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
II	Classe 2	(A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)
III	Classe 3	(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1,d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0), (D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)

Tabella 3 - Impiego a Soffitto

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)
II	Classe 2	(B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0), (C-s3,d0)
III	Classe 3	(C-s1,d1), (C-s2,d1), (C-s3,d1), (D-s1,d0), (D-s2,d0)

D.M. 10 marzo 2005¹²

Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.¹³

[\(GU n. 73 del 30-03-2005\)](#)

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27/12/1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; **Vista** la legge 13/5/1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Vista** la legge 26/7/1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; **Visto** il D.P.R. 29/7/1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; **Vista** la legge 7/12/1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; **Visto** il D.P.R. 12/1/1998, n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i procedimenti relativi alla prevenzione incendi; **Vista** la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21/12/1988; **Visto** il D.P.R. 21 aprile 1993, n.246, recante l'approvazione del regolamento concernente l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; **Visto** il D.P.R. 10/12/1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione; **Visto** il D.M. dell'interno 26/6/1984, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi successivamente modificato ed integrato dal D.M. dell'interno 3 settembre 2001; **Visto** il D.M. dell'interno 14/1/1985, concernente l'attribuzione della classe di reazione al fuoco zero; **Visto** il D.M. dell'interno 26/3/1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno; **Visto** il D.M. dell'interno 5/8/1991, concernente la commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco; **Vista** la circolare n. 18 MI.SA. del 3/8/1998 del Ministero dell'interno, concernente la procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'interno per prodotti già omologati in un Paese dell'Unione europea in materia di reazione al fuoco, in attuazione del D.M. dell'interno 5/8/1991; **Vista** la decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/147/CE dell'8/2/2000, attuativa della direttiva 89/106/CEE del 21/12/1988, per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione, successivamente modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/632/CE del 26/8/2003; **Vista** la decisione della Commissione dell'Unione europea 96/603/CE del 4/10/1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio», modificata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2000/605/CE del 26/9/2000 e dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/424/CE del 6/6/2003; **Vista** la decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/43/CE del 17/1/2003 concernente la determinazione delle classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata ed integrata dalla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/593/CE del 7/8/2003; **Viste** le norme UNI ISO 1182 (dicembre 1995), UNI 8456 (ottobre 1987), UNI 8457 (1987), UNI 8457/AI (maggio 1996), UNI 9174 (ottobre 1987), UNI 9174/AI (maggio 1996), UNI 9176 (seconda edizione/1/1998), UNI 9177 (ottobre 1987) recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali; **Viste** le norme EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN ISO 9239-1, EN 13501-1, recanti i metodi di prova e di classificazione per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione non ancora trasposte nelle corrispondenti norme UNI; **Sentito** il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29/7/1982, n. 577; **Espletata** la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE; **Considerata** la necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per

¹² Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 25 ottobre 2007 «Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» (G.U. n. 257 del 05-11-2007) e dal D.M. 14 ottobre 2022 «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (GU n. 251 del 26-10-2022). Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle [Gazzette Ufficiali della R.I.](#)

¹³ Il decreto integra e modifica di fatto il D.M. 26 giugno 1984 e il successivo D.M. 3 settembre 2001. In genere con la dizione D.M. 26 giugno 1984 si può intendere l'intero impianto coordinato dei suddetti decreti.

i casi in cui è prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere, in cui vengono installati tali prodotti, al requisito essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;

Decreta:

Art. 1 - Campo di applicazione e definizioni¹⁴

1. Il presente decreto si applica ai prodotti da costruzione, come definiti dall'art. 2 del [regolamento \(UE\) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011](#), che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
2. Si intende per «prodotto da costruzione» qualsiasi prodotto o *kit* fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione¹⁵ o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
3. Si intende per «kit», un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione.
4. Si intendono per opere da costruzione, gli edifici e le opere di ingegneria civile.
5. Si intende per «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione conformemente all'art. 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e i cui estremi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
6. Si intende per «documento per la valutazione europea», un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB (*Technical Assessment Bodies*) ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.
7. Si intende per «valutazione tecnica europea» la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea.
8. Le norme armonizzate, e i documenti per la valutazione europea sono di seguito denominati «specifiche tecniche armonizzate».

Art. 2. - Classificazione di reazione al fuoco¹⁶

1. La classificazione dei prodotti da costruzione sulla base delle corrispondenti caratteristiche di reazione al fuoco è attribuita in conformità alle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate in allegato al [regolamento delegato \(UE\) 2016/364 della Commissione](#), relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 3. - Prodotti con classificazione alla reazione al fuoco definita senza oneri di prova

1. Ai prodotti riportati negli elenchi di cui all'allegato C) del presente decreto è attribuita la classe di reazione al fuoco ivi specificata senza che debbano essere sottoposti all'esecuzione delle relative prove di reazione al fuoco in ottemperanza alle decisioni della Commissione dell'Unione europea.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si aggiornano gli elenchi di cui al precedente comma 1, a seguito delle ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in materia.

¹⁴ Art. 1 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

¹⁵ Non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti che non sono definibili come prodotti da costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, ecc.

¹⁶ Art. 2 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

Art. 4. - Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco¹⁷

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie¹⁸ o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 1991,¹⁹ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).

2. Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all'art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l'obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è valutata nella sua condizione finale di applicazione per l'uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validità della certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell'Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell'Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l'impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all'interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

a) è consentita la produzione e l'immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell'omologazione;

b) è consentita l'installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto;

5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane.

¹⁷ Commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 sostituiti dal D.M. 14 ottobre 2022 e commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 4 aggiunti dal D.M. 14 ottobre 2022.

¹⁸ La dizione «prevista dalle disposizioni comunitarie» si riferisce anche alla problematica relativa ai prodotti non di serie ma costruiti in esemplare unico di cui all'art. 12 del D.P.R. 246/93 e all'art. 13, comma 5 della Direttiva 89/106/CEE.

¹⁹ Il D.M. 5 agosto 1991 stabilisce che i materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal D.M. 26 giugno 1984.

Il presente decreto *ed* entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.²⁰

L'**allegato A** (classificazione dei prodotti da costruzione) e l'**allegato B** (elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN 13501-1) del D.M. 10 marzo 2005 e s.m.i. sono stati abrogati dal D.M. 14 ottobre 2022.

ALLEGATO C²¹

ELENCO DEI MATERIALI DA CONSIDERARE COME APPARTENENTI ALLE CLASSI A1 E A1_{FL} DI REAZIONE AL FUOCO DI CUI ALLA DECISIONE 2000/147/CE SENZA DOVER ESSERE SOTTOPOSTI A PROVE

Nota generale

Per essere considerati delle classi A1 e A1_{FL} senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A1 e A1_{FL} senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1% del peso o del volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo).

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A1 e A1_{FL} senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1% in peso o volume (in base a quello che produce l'effetto più restrittivo) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

Materiale	Osservazioni
Argilla espansa	
Perlite espansa	
Vermiculite espansa	
Lana di roccia	
Vetro multicellulare	
Calcestruzzo	Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale)	Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave	Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati
Fibrocemento	
Cemento	
Calce	
Loppa di altoforno/ceneri volanti	
Aggregato minerale	
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile	Non in forme finemente sminuzzate
Rame e leghe di rame	Non in forme finemente sminuzzate
Zinco e leghe di zinco	Non in forme finemente sminuzzate
Alluminio e leghe di alluminio	Non in forme finemente sminuzzate

²⁰ Il decreto è entrato in vigore il 31 marzo 2005.

²¹ Come sostituito dall'Allegato 2 al D.M. 25/10/2007 recante «Modifiche al decreto 10 marzo 2005 ...» ([G.U. n. 257 del 05-11-2007](http://G.U.n.257del05-11-2007)).

Piombo	Non in forme finemente sminuzzate
Gesso e malte a base di gesso	Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio)
Malta con agenti leganti inorganici	Malte per rinzaffo e intonaco, malte per massetti e malte per murature contenenti uno o più agenti leganti inorganici, quali cemento, calce, cemento per murature e gesso
Elementi in argilla	Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini)
Elementi in silicato di calcio	Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
Prodotti in pietra naturale e in ardesia	Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o non (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
Elementi in gesso	Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
Mosaico alla palladiana	Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
Vetro	Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato
Vetroceramica	Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua
Ceramica	Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno

Sono di seguito riportati gli elenchi dei prodotti e/o materiali da costruzione ai quali è attribuita senza dover essere sottoposti a prove la classe di «reazione al fuoco» in relazione alle caratteristiche tecniche specificate.

PANNELLI A BASE DI LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Prodotto	Norma EN del prodotto	Condizione di utilizzo finale ⁽⁶⁾	Densità minima (kg/m ³)	Spessore minimo (mm)	Classe ⁽⁷⁾ (escluso pavimenti)	Classe ⁽⁸⁾ (pavimenti)
Pannello di particelle con legante a base di cemento ⁽¹⁾	EN 634-2	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello	1 000	10	B-s1, d0	B _{fl} -s1
Pannello di fibre, dure ⁽¹⁾	EN 622-2	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno	900	6	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello di fibre, dure ⁽³⁾	EN 622-2	Con intercapedine d'aria chiusa non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno	900	6	D-s2, d2	—
Pannello truciolare ^{(1), (2), (5)}	EN 312	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno	600	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello di fibre, dure e semidure ^{(1),(2),(5)}	EN 622-2 EN 622-3					
MDF ^{(1), (2), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(1), (2), (5)}	EN 300					
Legno compensato ^{(1), (2), (5)}	EN 636	-"	400	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello di legno massiccio ^{(1), (2), (5)}	EN 13353			12		
Pannello di particelle di lino ^{(1), (2), (5)}	EN 15197	-"	450	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello truciolare ^{(3), (5)}	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa o aperta non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno	600	9	D-s2, d2	—
Pannello di fibre, dure e semidure ^{(3), (5)}	EN 622-2 EN 622-3					
MDF ^{(3), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(3), (5)}	EN 300					
Legno compensato ^{(3), (5)}	EN 636	-"	400	9	D-s2, d2	—
Pannello di legno massiccio ^{(3), (5)}	EN 13353			12		
Pannello truciolare ^{(4), (5)}	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno	600	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello di fibre, semidure ^{(4), (5)}	EN 622-3					
MDF ^{(4), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(4), (5)}	EN 300					
Legno compensato ^{(4), (5)}	EN 636	-"	400	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
Pannello di legno massiccio ^{(4), (5)}	EN 13353			D-s2, d0		
Pannello di particelle di lino ^{(4), (5)}	EN 15197	-"	450	15	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello truciolare ^{(4), (5)}	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno	600	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello di fibre, semidure ^{(4), (5)}	EN 622-3					
MDF ^{(4), (5)}	EN 622-5					
OSB ^{(4), (5)}	EN 300					
Legno compensato ^{(4), (5)}	EN 636	-"	400	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello di legno massiccio ^{(4), (5)}	EN 13353					
Pannello di particelle di lino ^{(4), (5)}	EN 15197	-"	450	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
Pannello truciolare ⁽⁵⁾	EN 312	Tutte le condizioni	600	3	E	E _{fl}
OSB ⁽⁵⁾	EN 300					
MDF ⁽⁵⁾	EN 622-5	-"	400	3	E	E _{fl}
			250	9	E	E _{fl}
Legno compensato ⁽⁵⁾	EN 636	-"	400	3	E	E _{fl}
Pannello di fibre, dure ⁽⁵⁾	EN 622-2	-"	900	3	E	E _{fl}
Pannello di fibre, semi-dure ⁽⁵⁾	EN 622-3	-"	400	9	E	E _{fl}
Pannello di fibre, soffici	EN 622-4	-"	250	9	E	E _{fl}

- (1) Montato con un'intercapedine d'aria direttamente contro la classe A1 o A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m³ o almeno di classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m³.
- (2) Un substrato di materiale di isolamento in cellulosa appartenente almeno alla classe E può essere incluso qualora sia montato direttamente contro il pannello a base di legno, ma non nel caso dei pavimenti.
- (3) Montato con un'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno di classe A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m³.
- (4) Montato con un'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno della classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m³.
- (5) I pannelli impiallacciati o rivestiti di fenolo e di melammina sono inclusi per la classe che esclude i pavimenti.
- (6) Uno schermo anti-vapore con uno spessore che raggiunge 0,4 mm e una massa che raggiunge fino ai 200 g/m² può essere montato tra il pannello a base di legno e un substrato qualora non esistano intercapedini d'aria tra i due.
- (7) Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
- (8) Classi di cui alla tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

PANNELLI DI CARTONGESSO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannello di cartongesso	Spessore nominale del pannello (mm)	Nucleo in gesso		Grammatura della carta ⁽¹⁾ (g/m ²)	Substrato	Classe ⁽²⁾ (esclusi pavimenti)
		Densità (kg/m ³)	Classe di reazione al fuoco			
Conforme alla norma EN 520 (esclusi pannelli perforati)	> 6,5 < 9,5	> 800	A1	≤ 220	Qualsiasi prodotto a base di legno con densità ≥ 400 kg/m ³ o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0
	> 9,5	> 600		≤ 220	Qualsiasi prodotto a base di legno con densità ≥ 400 kg/m ³ o qualsiasi prodotto almeno di classe A2-s1, d0 o qualsiasi prodotto isolante almeno di classe E-d2 montato secondo il metodo 1	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0

(1) Stabilito in base alla norma EN ISO 536 e con un contenuto in additivo organico non superiore al 5 %.

(2) Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

Nota: Montaggio e fissaggio

I pannelli di cartongesso (di seguito «lastre di gesso») vanno montati e fissati con uno dei tre seguenti metodi.

Metodo 1 — Fissaggio meccanico a una sottostruttura di sostegno

La lastra di gesso, o (in caso di sistemi con più lastre) almeno la lastra più esterna, va fissata meccanicamente a una sottostruttura di metallo (costituita dai componenti di cui alla norma EN 14195) o a una sottostruttura di legno (conforme a EN 336 e a EN 1995-1-1).

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno una sola direzione, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 50 volte lo spessore delle lastre di gesso.

Se gli elementi portanti della sottostruttura hanno due direzioni, la distanza massima tra essi non sarà superiore a 100 volte lo spessore delle lastre di gesso.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi, penetranti per tutto lo spessore delle lastre di gesso fino alla sottostruttura in punti distanti non più di 300 mm misurati sulla lunghezza di ogni elemento portante.

Dietro la lastra di gesso può essere lasciato uno spazio vuoto o essere applicato un prodotto isolante. Il substrato può essere:

- qualsiasi prodotto a base di legno di densità ≥ 400 kg/m³ o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di lastre di gesso di ≥ 6,5 mm e < 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 800 kg/m³ di densità centrale; o
- qualsiasi prodotto a base di legno di densità ≥ 400 kg/m³ o qualsiasi prodotto almeno della classe A2-s1, d0, in caso di lastre gesso di ≥ 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 600 kg/m³ di densità centrale; o
- qualsiasi materiale isolante almeno della classe E-d2, in caso di lastre di gesso di ≥ 9,5 mm di spessore nominale e ≥ 600 kg/m³ di densità centrale. Le giunture tra lastre di gesso adiacenti avranno una larghezza di ≤ 4 mm. Ciò vale per qualsiasi giuntura indipendentemente dal fatto che sia sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e indipendentemente dal fatto che sia o no riempita di materiale per giunture.

Nei casi a) e b) ogni giuntura tra lastre di gesso adiacenti, non sostenuta direttamente da un elemento portante della sottostruttura e di larghezza > 1 mm, va interamente riempita di materiale per giunture, come specificato dalla norma EN 13963 (le altre giunture possono non essere riempite).

Nel caso c) tutte le giunture tra lastre di gesso adiacenti vanno interamente riempite di materiale per giunture come specificato dalla norma EN 13963.

Metodo 2 – Fissaggio meccanico a un substrato solido a base di legno

Le lastre di gesso vanno meccanicamente fissate a un substrato solido a base di legno di densità $\geq 400 \text{ kg/m}^3$. Non va lasciata alcuna cavità tra i pannelli di gesso e il substrato.

Il fissaggio meccanico avverrà mediante viti, graffe o chiodi. La distanza tra i punti di fissaggio meccanici va fissata secondo le regole valide per il metodo 1.

Le giunture tra le lastre di gesso adiacenti saranno di larghezza $\leq 4 \text{ mm}$ e possono non essere riempite.

Metodo 3 – Fissaggio o adesione meccanica a un substrato solido (sistema di rivestimento a secco)

Le lastre di gesso verranno fissate direttamente a un substrato solido la cui classe di reazione al fuoco sia almeno A2-s1, d0.

Le lastre di gesso possono essere fissate con viti o chiodi che, attraversato lo spessore della lastra, si fissino o aderiscano al substrato solido mediante un collante adesivo a base di gesso come specificato dalla norma EN 14496.

I punti di applicazione di viti, chiodi e adesivo vanno comunque posti lungo assi verticali e orizzontali a una distanza non superiore a 600 mm.

Le giunture tra lastre di gesso adiacenti possono non essere riempite.

PANNELLI DECORATIVI LAMINATI AD ALTA PRESSIONE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Pannelli decorativi laminati ad alta pressione ⁽¹⁾	Descrizione dettagliata del prodotto	Peso specifico (kg/m ³)	Spessore totale minimo (mm)	Classe ⁽²⁾ (esclusi i materiali da pavimentazione)
Pannelli compatti HPL non-FR interni ⁽³⁾	HPL compatto conforme a EN 438-4 tipo CGS	1350	6	D-s2, d0
Pannelli HPL non-FR interni con substrato di legno ⁽³⁾	Pannelli HPL non-FR interni conformi alla norma EN 438-3, fissati con adesivo ad entrambi i lati di un'anima di legno non-FR dello spessore minimo di 12 mm in conformità alla norma EN 13986, utilizzando PVA o un adesivo termoindurente, applicazione di 60-120 g/m ²	Peso specifico minimo dell'anima di legno: 600 Peso specifico minimo HPL: 1350	Anima di legno di 12 mm con HPL $\geq 0,5 \text{ mm}$ collegata ad entrambi i lati	D-s2, d0

⁽¹⁾ Fissati direttamente (vale a dire, senza intercapedine) ad un materiale con una reazione al fuoco A2-s1, d0 o superiore ed un peso specifico minimo di 600 kg/m³; oppure montato su un supporto rinforzato con legno o metallo, con un'intercapedine non ventilata (vale a dire, aperta solo sul lato superiore) di almeno 30 mm, con la cavità formata in modo tale da avere una reazione al fuoco della classe A2-s1, d0 o superiore.

⁽²⁾ Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

⁽³⁾ Conformemente alla norma europea EN 438-7.

PRODOTTI DI LEGNO DA COSTRUZIONE ⁽¹⁾ - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiale	Descrizione dettagliata del prodotto	Peso specifico medio minimo ⁽³⁾ (kg/m ³)	Spessore totale minimo (mm)	Classe ⁽²⁾ (esclusi i materiali da pavimentazione)
Legno da costruzione	Legno da costruzione spianato in modo visuale o meccanico con sezioni trasversali rettangolari foggiate segando, piallando o con altri metodi o con sezioni trasversali rotonde	350	22	D-s2, d0

⁽¹⁾ Valido per tutti i prodotti oggetto di norme armonizzate.

⁽²⁾ Classi che figurano nella tabella 1 dell'allegato alla decisione 2000/147/CE.

⁽³⁾ Conformemente alla norma EN 13238.

LEGNO LAMELLARE - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiale	Descrizione del prodotto	Densità media minima ⁽²⁾ (kg/m ³)	Spessore globale minimo (mm)	Classe ⁽³⁾
Legno lamellare incollato ⁽¹⁾	Prodotti di legno lamellare incollato conformi a EN 14080	380	40	D-s2, d0

⁽¹⁾ Si applica a tutte le specie e colle contemplate dalla norma di prodotto.

⁽²⁾ Condizionati secondo la norma EN 13238.

⁽³⁾ Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

RIVESTIMENTI LAMINATI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento per pavimentazione ⁽¹⁾	Descrizione del prodotto	Densità minima (kg/m ³)	Spessore globale minimo (mm)	Classe ⁽²⁾
Rivestimenti laminati per pavimentazioni	Rivestimenti laminati per pavimentazioni fabbricati a norma EN 13329:2000	800	6,5	E _{fl}

⁽¹⁾ Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno ≥ D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.

⁽²⁾ Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

RIVESTIMENTI RESILIENTI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento per pavimentazione ⁽¹⁾	Norma EN	Massa minima (g/m ²)	Massa massima (g/m ²)	Spessore globale minimo (mm)	Classe ⁽²⁾ pavimentazione
Linoleum liscio e decorato	EN 548	2 300	4 900	2	E _{FL}
Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a base di policloruro di vinile	EN 649	2 300	3 900	1,5	E _{FL}
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con strato di schiuma	EN 651	1 700	5 400	2	E _{FL}
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile con supporto a base di sughero	EN 652	3 400	3 700	3,2	E _{FL}
Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso (cushioned)	EN 653	1 000	2 800	1,1	E _{FL}
Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile	EN 654	4 200	5 000	2	E _{FL}
Linoleum su supporto di agglomerati compositi di sughero	EN 687	2 900	5 300	2,5	E _{FL}
Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni	EN 1816	3 400	4 300	4	E _{FL}
Rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei per pavimentazioni	EN 1817	3 000	6 000	1,8	E _{FL}
Rivestimenti di gomma con rilievo omogenei ed eterogenei per pavimentazioni	EN 12199	4 600	6 700	2,5	E _{FL}

⁽¹⁾ Rivestimento per pavimentazioni posato sopra substrati di legno \geq D-s2, d0, ovvero su substrati della classe A2-s1, d0.

⁽²⁾ Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

RIVESTIMENTI TESSILI PER PAVIMENTAZIONI - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Tipo di rivestimento per pavimentazione ⁽¹⁾	Norma EN	Classe ⁽²⁾ pavimentazione
Moquette e piastrelle di moquette non flame-retardant realizzate a macchina ⁽³⁾	EN 1307	E _{FL}
Rivestimenti tessili per pavimentazioni non flame-retardant, realizzate ad ago, senza pelo ⁽³⁾	EN 1470	E _{FL}
Rivestimenti tessili per pavimentazioni non flame-retardant, realizzate ad ago, con pelo, ⁽³⁾	EN 13297	E _{FL}

⁽¹⁾ Rivestimento per pavimentazioni incollato o appoggiato sopra un substrato di classe A2-s1, d0.

⁽²⁾ Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

⁽³⁾ Rivestimenti per pavimentazioni con una massa totale massima di 4 800 g/m², uno spessore minimo del pelo di 1,8 mm (ISO 1766) e:

una superficie di 100 % lana;

una superficie di \geq 80 % lana - \leq 20 % poliammide;

una superficie di $>$ 80 % lana - $<$ 20 % poliammide/poliestere;

una superficie di 100 % poliammide;

una superficie di 100 % polipropilene e se con supporto di schiuma in polibutadiene-stirene (SBR) una massa totale $>$ 780 g/m². Sono esclusi tutti i tappeti di polipropilene con supporti in altre schiume.

PAVIMENTAZIONI IN LEGNO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiali ⁽¹⁾ , ⁽⁷⁾	Descrizione del prodotto ⁽⁴⁾	Densità media minima ⁽²⁾ (kg/m ³)	Spessore totale minimo (mm)	Condizione di uso finale	Classe ⁽³⁾ di pavimentazione
Pavimenti e parquet in legno	Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura	Faggio: 680 Quercia: 650	8	Incollati al substrato ⁽⁶⁾	C _{fl} - s1
	Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura	Faggio: 680 Quercia: 650 Abete rosso: 450	20	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
	Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra	390	8	Senza intercapedine d'aria sottostante	D _{fl} - s1
			20	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
Parquet in legno	Parquet multistrati con uno strato superiore in quercia dello spessore di almeno 5 mm con verniciatura	650 (strato superiore)	10	Incollati al substrato ⁽⁶⁾	C _{fl} - s1
			14 ⁽²⁾	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
	Parquet multistrati con verniciatura, non specificati sopra	500	8	Incollati al substrato	D _{fl} - s1
			10	Senza intercapedine d'aria sottostante	
			14 ⁽²⁾	Con o senza intercapedine d'aria sottostante	
	Rivestimenti per pavimenti impiallacciati	Rivestimenti per pavimenti impiallacciati con verniciatura	800	6 ⁽²⁾	Senza intercapedine d'aria sottostante

⁽¹⁾ Montati in conformità alla norma EN ISO 9239-1, su un sottostrato almeno della classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m³ o con un'intercapedine d'aria sottostante.

⁽²⁾ Uno strato intermedio almeno della classe E e con uno spessore massimo di 3 mm può essere incluso nei lavori senza intercapedine d'aria, per prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o più e per rivestimenti per pavimenti impiallacciati.

⁽³⁾ Classe indicata nella tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.

⁽⁴⁾ Tipo e quantità di verniciatura compresa: acrilico, poliuretano o sapone, 50-100 g/m², e olio, 20-60 g/m².

⁽⁵⁾ Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH 23 °C).

⁽⁶⁾ Substrato almeno della classe A2 - s1, d0.

⁽⁷⁾ Si applica anche ai gradini di scale.

PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO - CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO

Materiali ⁽¹¹⁾	Descrizione del prodotto ⁽⁵⁾	Densità media minima ⁽⁶⁾ (kg/m ³)	Spessore minimo, totale/ minimo ⁽⁷⁾ (mm)	Condizione di uso finale ⁽⁴⁾	Classe ⁽³⁾
Pannelli e rivestimenti ⁽¹⁾	Elementi in legno con o senza incastro maschio/ femmina con o senza superficie profilata	390	9/6	Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria chiuso posteriore	D-s2, d2
			12/8		D-s2, d0
Pannelli e rivestimenti ⁽²⁾	Elementi in legno con o senza incastro maschio/ femmina con o senza superficie profilata	390	9/6	Con intercapedine d'aria aperta ≤ 20 mm posteriore	D-s2, d0
			18/12	Senza intercapedine d'aria o con intercapedine d'aria aperta posteriore	
Elementi di legno a nastro ⁽⁸⁾	Elementi in legno montati su una struttura di supporto ⁽⁹⁾	390	18	Circondati da aria aperta su tutti i lati ⁽¹⁰⁾	D-s2, d0

- (1) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un'intercapedine chiusa o riempita con un substrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m³ o riempita con un substrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è progettato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.
- (2) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d'aria posteriore. Il prodotto in legno è progettato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.
- (3) Classe indicata nella tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
- (4) Un'intercapedine d'aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un'intercapedine d'aria chiusa la impedisce. Il substrato dietro l'intercapedine d'aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m³. Dietro l'intercapedine d'aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il substrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.
- (5) I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina.
- (6) Condizionamento in conformità della norma EN 13238.
- (7) Come illustrato nella figura sottostante. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all'interfaccia dei giunti.
- (8) Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d'aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.
- (9) Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, vedi figura b sotto.
- (10) Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall'elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto) devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 3 enti della classe D-s2, d0.
- (11) Si applica anche alle scale.

Figura a
Profili per rivestimenti e pannelli in legno massiccio





Figura b

Superficie esposta massima dell'elemento di legno a nastro $2n(t + w) + a \leq 1,10$



n = numero di elementi in legno per metro

t = spessore di ciascun elemento in legno, in metri

w = larghezza di ciascun elemento in legno, in metri

a = superficie esposta della struttura di supporto in legno (eventuale), in m², per m² dell'elemento nastro di legno

D.M. 31 marzo 2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione

(GU n. 86 del 12-04-2003)

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; **Visto** l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; **Visto** l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985; **Visto** il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991; **Vista** la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; **Rilevata** la necessità di emanare specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione; **Acquisito** il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; **Visto** l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; **Espletata** la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.²²

Art. 2. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno). Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non è superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (uno-zero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come «condotte di ventilazione e riscaldamento» o «manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento». La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le

²² Relativamente ai requisiti di reazione al fuoco che devono possedere i materiali delle tubazioni non metalliche, frequentemente utilizzate per la distribuzione dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si chiarisce che tali elementi sono da classificare come «condotte» degli impianti e, pertanto rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 marzo 2003. Fermo restando l'eventuale applicazione delle disposizioni relative al mutuo riconoscimento dei prodotti in ambito comunitario, essi devono essere di classe A1 di reazione al fuoco (classificazione europea) o di classe 0 (classificazione italiana). Nel caso di elementi di distribuzione o ripresa dell'aria, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro degli stessi, analogamente a quanto già previsto dal punto 3 dell'art. 2 del suddetto decreto, per i tubi di raccordo ed i giunti, si ritiene possano essere ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco: 0-1; 1-0; 1-1; 1 o equivalenti secondo il D.M. 15 marzo 2005 (Nota prot. n. 5981 del 09-06-2009).

modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, è attestata dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformità.

Art. 3. Commercializzazione

1. I prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni cogenti comunitarie o italiane.

2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

Art. 4. Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

D.M. 6 marzo 1992

Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi.

(GU n. 66 del 19-03-1992)

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; **Vista** la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi; **Vista** la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; **Vista** la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e di compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; **Vista** la legge 7 dicembre 1984, n. 818, concernente, tra l'altro, il nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; **Visto** il decreto ministeriale 26 marzo 1985, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno; **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; **Visto** il decreto ministeriale 28 aprile 1982, recante modifiche alla struttura organizzativa del Servizio tecnico centrale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nonché delle Scuole centrali antincendi e del Centro studi ed esperienze; **Visto** il decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; **Vista** la norma UNI 9796/CNVVF/CCI, concernente la reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi - Metodo di prova e classificazione; **Rilevata** l'equivalenza della classe di reazione al fuoco del materiale legnoso su cui è applicato il prodotto verniciante ignifugo, con la classe di reazione al fuoco attribuita al prodotto verniciante ignifugo sulla base della norma UNI 9796/CNVVF/CCI; **Ritenuta** la necessità di provvedere all'emanazione di norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione, ai fini della prevenzione incendi, di prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi;

Decreta:

Art. 1. Classificazione

1. La classificazione di reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi destinati ad essere applicati su materiali legnosi, si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 9796/CNVVF/CCI.
2. Il laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno cura gli adempimenti di cui agli articoli 1, comma 2, e 5, comma 2, del decreto ministeriale 26 marzo 1985 stabilendo, in particolare, i criteri per l'approntamento della campionatura di prova e di quella «testimone» e predisponendo la modulistica occorrente per il rilascio del certificato di prova per quanto non espressamente previsto dalla norma UNI 9796.

Art. 2. Utilizzazione

1. I prodotti vernicianti ignifughi da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.
2. Gli installatori sono tenuti a rilasciare al responsabile dell'attività, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI 9796/CNVVF/CCI. Tale attestazione unitamente alla dichiarazione di conformità di cui al successivo art. 3, comma 5, sarà tenuta, a cura del responsabile dell'attività, a disposizione dei competenti organi di controllo.

Art. 3. Definizioni

1. Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.
2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo

1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.

3. Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresì, produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.

5. Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformità del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformità di cui al comma 6, nonché l'indicazione del periodo di validità dell'efficacia del prodotto, che comunque non potrà essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.

6. Marchio di conformità: Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati;

- dicitura «Prodotto verniciante ignifugo»;
- nome o altro segno distintivo del produttore;
- anno di produzione;
- classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'atto di omologazione.

Art. 4. Procedure per il rilascio dei certificati di prova e dell'omologazione

1. Per l'ottenimento del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:

- a) il produttore inoltra al laboratorio apposita istanza corredata della documentazione tecnica necessaria;
- b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione di cui alla lettera a), richiede entro trenta giorni l'invio della campionatura di prova e di quella «testimone», nonché le ricevute attestanti il pagamento delle spese previste dalle vigenti disposizioni;
- c) l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e le ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del laboratorio. Il laboratorio iscriverà la pratica, entro i successivi quindici giorni, nello specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente medesimo;
- d) decorsi sessanta giorni senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto nella lettera c) il procedimento si estingue;
- e) entro novanta giorni dall'iscrizione della pratica, il laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.

2. Procedura per il rilascio dell'omologazione: Per ottenere l'omologazione, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita istanza corredata del certificato di prova. Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del prodotto.

3. Il Ministero dell'interno renderà noto, semestralmente, l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.

4. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il Ministero dell'interno comunicherà tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti, nonché i provvedimenti di annullamento delle omologazioni stesse.

5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5. Commercializzazione CEE

1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2. A tal fine dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunicherà al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Art. 6. Obblighi e responsabilità per il produttore

1. Il produttore è tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:

- a) garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
- b) emettere la dichiarazione di conformità;
- c) apporre sul prodotto il marchio di conformità.

Art. 7. Controlli

1. Il Ministero dell'interno ha facoltà di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.

2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.

3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualità dei prodotti stessi.

4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalità e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.

Art. 8. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comporterà, l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto.

2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività.

3. Il Ministero dell'interno ha facoltà di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformità di esemplari di prodotto al prototipo omologato.

4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformità e di emissione della dichiarazione di conformità per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.

Art. 9. Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti di annullamento dell'omologazione sono esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 ed alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.M. 14 gennaio 1985

Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi».

(GU n. 16 del 19-01-1985)

Il Ministro dell'interno

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984: «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi»; **Visto** l'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto in cui si stabilisce che «A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei materiali di classe 0, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2»; **Visto** il parere espresso dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché l'elenco dei materiali dal medesimo redatto;

Decreta:

Articolo unico

Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984 citato in premessa:

- materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici;
- materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;
- materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

D.M. 26 giugno 1984²³

Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

[\(S.O. alla GU n. 234 del 25-08-1984\)](#)

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1; **Vista** la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; **Vista** la circolare del Ministro dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12 avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - Specifiche e modalità di prova e classificazione; **Rilevata** la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta circolare, al fine di armonizzarle con la evoluzione della normativa tecnica sul comportamento al fuoco dei materiali; **Viste** le norme aggiornate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577 sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; **Visto** l'art. 11 del citato D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1 - Scopo²⁴

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ricorrendo all'utilizzo di prove al fuoco normalizzate riferite a scenari d'incendio all'interno dell'opera da costruzione.
2. Nelle more dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.

Art. 2 - Definizioni

2.1. Materiale.

Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in indipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

2.2. Reazione al fuoco.

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

2.3. Omologazione di materiale ai fini della prevenzione incendi.

Procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministro dell'Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del materiale sul mercato per l'utilizzazione nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi.

2.4. Certificato di prova.

Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'interno (C.S.E.), o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la classe di

²³ Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 3 settembre 2001 «*Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi*» (G.U. n. 242 del 17-10-2001) e dal D.M. 14 ottobre 2022 «*Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*» (GU n. 251 del 26-10-2022). Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I.

²⁴ Art. 1 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame.

2.5. Produttore.

Fabbricante del materiale, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul materiale, si presenti come produttore dello stesso. Si considera altresì produttore chi importa e/o commercializza un materiale d'importazione. È parimenti ritenuto produttore, il produttore estero avente sede legale nell'Unione europea ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE.

2.6. Marchio di conformità.²⁵

Indicazione permanente e indelebile apposta dal produttore sul materiale riportante i seguenti dati:

- denominazione o altro segno distintivo del produttore;
- denominazione commerciale univoca del prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10; anno di produzione; classe di reazione al fuoco;
- estremi dell'omologazione o del certificato rilasciato ai sensi dell'art. 10.

Il produttore non può individuare altri prodotti con la denominazione commerciale utilizzata per l'omologazione o per la certificazione ai sensi dell'art. 10.

2.7. Dichiarazione di conformità.

Dichiarazione del produttore con cui attesta la conformità del materiale al prototipo omologato. Tale dichiarazione dovrà riportare tra l'altro gli estremi dell'omologazione.

2.8. Campionatura testimone.

Materiale opportunamente contrassegnato e conservato presso il laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'interno in quantità tale da permettere l'esecuzione delle prove necessarie per la loro classificazione.

La campionatura testimone può essere eliminata dopo tre anni dal rilascio della certificazione di prova.²⁶

Art. 3 - Metodi di prova

I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali sono i seguenti:

- UNI ISO 1182 (dicembre 1995) - Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibilità;
- UNI 8456 (ottobre 1987) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
- UNI 8457 (1987) e UNI 8457/A1 (maggio 1996) - Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma;
- UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174/A1 (maggio 1996) - Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante;
- UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994) - Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

In relazione alle conclusioni alle quali perverranno gli studi, le ricerche e le sperimentazioni in corso a livello nazionale ed internazionale, saranno definiti i metodi di prova per la valutazione della opacità e della tossicità dei prodotti della combustione.

I metodi di preparazione dei materiali per l'accertamento delle caratteristiche di reazione al fuoco a seguito delle operazioni di manutenzione sono riportati nella norma UNI 9176 (seconda edizione - gennaio 1998).

L'elenco dei materiali di classe 0 che sono considerati tali senza essere sottoposti a prova è riportato nel decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985 «Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto del Ministro

²⁵ Punto 2.6 dell'art. 2 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

²⁶ Punto 2.8 dell'art. 2, secondo capoverso, sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

dell'interno 26 giugno 1984».

Per i suddetti materiali non viene rilasciato alcun atto di omologazione.

L'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.²⁷

Art. 4 - Materiali e relativi metodi di prova

Nell'elenco allegato A2.1 sono riportati i materiali con a fianco di ciascuno di essi i relativi metodi di prova atti a classificarli. Ulteriori specificazioni sono riportate per i materiali isolanti nell'allegato A2.2.

Art. 5 - Classificazione dei materiali

I criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali combustibili sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate sono riportati nelle norme UNI 9177 (ottobre 1987), UNI 9175 (ottobre 1987) e UNI 9175/FA1 (luglio 1994).

I criteri per l'attribuzione della classe 0 di reazione al fuoco sulla base dei risultati ottenuti dalle prove effettuate secondo la norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) sono i seguenti:

- l'incremento medio di temperatura della termocoppia del forno come calcolato al punto 8.1.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 50 °C;
- la durata media di fiamma persistente come calcolata al punto 8.2.2 della norma UNI ISO 1182 (dicembre 1995) non deve superare i 20 secondi;
- la perdita di massa media non deve superare il 50% della massa originale media dopo il raffreddamento.

L'aggiornamento dei riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali è stabilito con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139. Tale decreto stabilisce i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.²⁸

Art. 6 - Impiego dei materiali

La classe di reazione al fuoco richiesta per l'impiego dei suddetti materiali in relazione alla specifica destinazione degli edifici ed all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

Le suddette norme dovranno fissare le prescrizioni transitorie in ordine all'impiego dei materiali e prevedere, nel caso di materiali per i quali è richiesto l'obbligo dell'omologazione, l'apposizione sui materiali stessi e/o sulle relative schede tecniche nonché sugli opuscoli pubblicitari della dicitura: «È stata presentata istanza di omologazione per questo materiale al Ministero dell'interno il ...».

Art. 7 - Certificazione

Il C.S.E. ed i laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno in base ai requisiti stabiliti con il decreto 26 marzo 1985, del Ministro dell'interno «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818» provvedono alla emissione dei certificati di prova. I modelli occorrenti per le certificazioni debbono essere conformi a quelli predisposti dal C.S.E.

Art. 8 - Procedure per l'omologazione dei materiali

8.1. Classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione.

Per la classificazione dei materiali ai fini dell'omologazione del prototipo il produttore deve

²⁷ Ultimo capoverso dell'art. 3 aggiunto dal D.M. 14 ottobre 2022.

²⁸ Ultimo capoverso dell'art. 5 aggiunto dal D.M. 14 ottobre 2022.

inoltrare al C.S.E. o ad altro laboratorio legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Interno domanda corredata di relativa scheda tecnica.

8.1.1. Qualora la classificazione venga effettuata dal C.S.E. si adotterà la seguente procedura: entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il C.S.E. richiederà la campionatura necessaria per la esecuzione delle prove e quella «testimone» nonché gli importi previsti dalle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime.

L'interessato deve inviare le campionature richieste e la ricevuta del versamento di cui sopra entro 60 giorni dalla data della comunicazione da parte del C.S.E., il quale ricevuto quanto specificato, iscriverà la pratica entro i successivi 15 giorni nello specifico elenco cronologico contraddistinguendola con una sigla, che costituirà il riferimento di omologazione e che dovrà essere riportata su tutti i documenti relativi alla pratica e sui campioni ricevuti.

Decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini.

Entro 90 giorni dall'iscrizione della pratica il C.S.E. provvede al rilascio del certificato di prova.

8.1.2. Qualora la classificazione per l'omologazione sia effettuata dai laboratori legalmente riconosciuti, questi seguiranno le procedure stabilite dal C.S.E. Detti laboratori invieranno al C.S.E., contestualmente al rilascio del certificato di prova al richiedente, copia della scheda tecnica e del certificato di prova.

8.2. Domanda di omologazione.

Per ottenere l'omologazione di un materiale, il produttore deve inoltrare al Ministero dell'interno apposita domanda corredata della scheda tecnica e del certificato di prova del materiale medesimo.

8.3. Autorizzazione ministeriale.

Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini finali previsti dal regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a partire dalla data di ricevimento dell'istanza, l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile civilmente e penalmente della conformità della produzione al prototipo omologato.

8.4. Marchio e dichiarazione di conformità.

I materiali prodotti devono essere provvisti di un marchio di conformità al prototipo omologato. Qualora non sia possibile apporre sul materiale il suddetto marchio, il produttore deve attestare con apposito certificato i dati di conformità.

Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia provvisto della dichiarazione di conformità di cui al precedente comma, specificando gli estremi dell'omologazione.

Art. 9 - Validità, rinnovo e revoca dell'omologazione

9.1. Durata.

L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza su domanda del produttore.

9.2. Rinnovo e decadenza.

Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove, qualora queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiara che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, a meno che i materiali predetti non siano incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione. Negli altri casi il rinnovo comporterà la ripetizione della procedura in conformità con quanto specificato all'art. 8.1. e l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 4 secondo quanto stabilito dal C.S.E. in relazione alle variazioni normative o alle modifiche apportate ai materiali.

L'omologazione decade automaticamente se il materiale subisce una qualsiasi modifica.

L'omologazione decade pure automaticamente, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica anche solo parzialmente quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilirà i tempi

necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. Il materiale in opera se conforme alla normativa vigente al momento della posa in opera è ammesso per i tempi e con le modalità che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzioni incendi disciplinanti le singole attività soggette.

I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i materiali posti in opera dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attività soggette.

9.3. Revoca.

Il Ministero dell'Interno revoca l'omologazione qualora a seguito degli accertamenti di cui al seguente art. 11 riscontri una errata attribuzione della classe di reazione al fuoco o difformità del materiale di produzione rispetto al prototipo omologato. La revoca comporta il divieto di apposizione del marchio di conformità dell'omologazione.

9.4. Pubblicazione.

Il Ministero dell'interno pubblica periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco aggiornato dei materiali omologati. Indipendentemente da ciò, anche ai fini di permettere l'effettuazione dei controlli di cui al seguente art. 11 il Ministero stesso comunica tempestivamente ai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le nuove omologazioni, gli aggiornamenti nonché i provvedimenti di revoca delle omologazioni.

Art. 10 - Procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell'omologazione²⁹

1. Il presente articolo si applica per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione, come di seguito specificati:

- a) prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011;
- b) materiali già in opera;
- c) materiali per usi specifici;
- d) materiali per usi limitati nel tempo;
- e) materiali di limitata produzione.

2. La validità della certificazione rilasciata ai sensi del presente articolo, lettere *a)*, *b)* e *c)*, decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato o con l'entrata in vigore di una nuova normativa di prova o classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio della certificazione stessa. I casi di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* non si applicano ai prodotti da costruzione.

3. Per la classificazione dei materiali ai fini diversi dall'omologazione si seguono le stesse procedure di cui all'art. 8, punto 8.1, sostituendo alla scheda tecnica, nel caso di materiali in opera di cui alla lettera *b)*, una scheda descrittiva redatta in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, riportante anche le planimetrie dei locali in cui il materiale o prodotto è stato installato.

4. Per i materiali di cui al comma 1 del presente articolo si prescrive quanto segue:

- a) per la classificazione di reazione al fuoco di cui al sistema europeo secondo EN 13501-1 dei prodotti da costruzione ricadenti di cui al comma 1, lettera a), il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere, al momento del rilascio del certificato di classificazione, la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; il fabbricante redige, per ogni prodotto, la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 2, punto 2.7, indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione al posto del previsto codice di omologazione;
- b) nel caso di materiali in opera di cui al comma 1, lettera b), i prelievi di detti materiali sono effettuati alla presenza di personale del laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati, congiuntamente al richiedente la certificazione. Nel caso

²⁹ Art. 10 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

di istanza rivolta al centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo sarà effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del medesimo centro che si potrà avvalere del personale delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- c) per materiali per usi specifici di cui al comma 1, lettera c) , si intendono prodotti di varie tipologie anche sottoposti, ai fini della commercializzazione, ad altri regimi di regolamentazione che prescrivono la sicurezza in caso d'incendio, senza individuare le corrispondenti modalità di valutazione delle prestazioni;
- d) per i materiali per usi limitati nel tempo di cui al comma 1, lettera d), è indicato il riferimento all'impiego ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 6 luglio 1983. La validità del certificato di classificazione di tali prodotti è di sei mesi;
- e) per i materiali di limitata produzione di cui al comma 1, lettera e), si intendono produzioni non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installate in un'attività singola ed identificata.

5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure tecnico-amministrative attinenti alla certificazione, con decreto del direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica è istituito il tavolo tecnico consultivo a cui partecipano rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei laboratori legalmente autorizzati.

Art. 11 - Accertamenti e controlli³⁰

1. Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile effettua accertamenti e controlli a campione sui materiali provvisti di marchio o dichiarazione di conformità al prodotto omologato o certificato ai sensi dell'art. 10, presso le sedi di produzione o deposito o distribuzione, prima e dopo la commercializzazione.

2. Il numero dei campioni prelevati nel corso delle attività di vigilanza e controllo, che saranno presi in consegna dall'organo di controllo, dovrà essere sufficiente a consentire l'esecuzione di due serie di prove previste per la certificazione di reazione al fuoco. Ai fini del prelievo, per campione si intende il materiale provvisto di marchio o dichiarazione di conformità al prototipo omologato o certificato ai sensi dell'art. 10.

3. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica effettua accertamenti e controlli sui laboratori legalmente riconosciuti a rilasciare certificati di prova di cui agli articoli 8 e 10 del presente decreto. Tali controlli riguardano:

- a) la verifica, mediante sopralluoghi, dell'idoneità delle apparecchiature di prova e della regolarità degli adempimenti previsti nella presente norma;
- b) la verifica della riproducibilità dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio in base alle modalità fissate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica;
- c) la verifica dei certificati di laboratorio mediante la ripetizione delle prove effettuate dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica sulla campionatura testimone di cui all'art. 2, punto 2.8.

4. La Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica può effettuare altre verifiche e controlli periodici in ordine alle certificazioni di prova dei laboratori legalmente riconosciuti.

Art. 12 - Invio delle domande e documentazione

Le domande ed i relativi allegati di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le ricevute di versamento di cui all'art. 8.1. debbono essere presentate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

³⁰ Art. 11 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

Allegati³¹ (omissis)

Allegato A2.1 - Materiali e relativi metodi di prova³²

Allegato A2.2 - Metodi di prova per i materiali isolanti.

A 2.2.1. Materiale isolante in vista

A 2.2.1.1. Componente isolante esposto direttamente alle fiamme

A 2.2.1.2. Componente isolante non esposto direttamente alle fiamme

A 2.2.2. Materiale isolante non in vista

A 2.2.2.1. Materiale compatto

A 2.2.2.2. Materiale sfuso

A 2.2.3. Materiale isolante per impianti tecnici

³¹ Gli allegati A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 e A3.1 sono stati abrogati dal D.M. 3 settembre 2001.

³² Allegato A.2.1 sostituito dal D.M. 14 ottobre 2022.

Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21/04/2005

D.M. 10 marzo 2005 concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio». Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Il Decreto Ministeriale in oggetto tratta del sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell'Unione Europea n. 2000/147/CE modificata con successiva Decisione n. 2003/632/CE.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti che non sono definibili come Prodotti da Costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, etc.

Il decreto in oggetto integra e modifica di fatto il D.M. 26.6.84 e il successivo D.M. 3.9.01 e pertanto, in seguito, con la dizione D.M. 26.6.84 si intende l'intero impianto coordinato dei suddetti decreti.

L'applicabilità delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, in funzione dei riferimenti temporali definiti dal «periodo di coesistenza» stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione UE con comunicazione in GUCE dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.

Il «periodo di coesistenza» è definito da una data di inizio coincidente con la data di applicabilità della specificazione tecnica armonizzata, i cui estremi sono stati pubblicati in GUCE, ai fini della marcatura CE e da una data di termine coincidente con quella a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (coincidente inoltre con la data ultima per il ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate).

Ai fini dell'impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all'art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:

1. In mancanza della specificazione tecnica armonizzata e comunque sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l'atto di omologazione e il certificato ai sensi dell'art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Resta inteso che anche per l'omologazione in Euroclassi le condizioni di impiego e posa in opera per l'uso conforme alla destinazione sono quelle indicate nell'atto di omologazione stesso in relazione alle condizioni di prova.
2. Durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto indicato al precedente punto 1).
3. Dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.

Restano ferme nei pertinenti casi sopra citati le specifiche disposizioni relative sia alle procedure di certificazione sia alle caratteristiche di validità, rinnovo e decadenza, fissate dal D.M. 26/06/84. Pertanto si evidenzia che:

- Gli atti di omologazione possono essere rilasciati o rinnovati entro il termine ultimo corrispondente alla fine del periodo di coesistenza;
- Gli atti di Omologazione in euroclasse possono essere rilasciati sulla base di certificati emessi da laboratori abilitati nel settore della reazione al fuoco ai sensi del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n.156, da quelli che nello stesso settore sono riconosciuti idonei secondo il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/91, nonché dai laboratori autorizzati a certificare secondo le Euroclassi ai sensi del D.M. 26.3.85;
- La richiesta dell'Omologazione e del rinnovo secondo le Euroclassi deve essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 alla presente circolare;
- I prodotti omologati in Euroclasse, analogamente a quelli omologati in classe italiana, immessi sul mercato entro il termine del periodo di coesistenza, possono essere impiegati nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi fino alla data di scadenza dell'omologazione stessa.

Per completezza di informazione si soggiunge, infine, che la dizione «prevista dalle disposizioni comunitarie» di cui al comma 1 dell'art.4 del D.M. in oggetto si riferisce anche alla problematica relativa ai prodotti non di serie ma costruiti in esemplare unico di cui all'art.12 del D.P.R. 246/93 e all'art. 13 comma 5 della Direttiva 89/106/CEE.

Allegato 1 omissis (Domanda di omologazione in bollo, Domanda di rinnovo in bollo).

Circolare n. 9 MI.SA prot. n. P525/4122 sott. 56 del 18/04/2005

D.M. 15/03/2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo» - Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Come è noto sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30/03/2005 è stato pubblicato il D.M. 15/03/2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo».

Poiché tale atto introduce rilevanti novità nel settore della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti ed i primi indirizzi applicativi in attesa che la concreta attuazione del provvedimento evidenzii la necessità di ulteriori precisazioni.

La problematica relativa all'adeguamento a disposizioni comunitarie (Direttiva 89/106/CEE e Decisioni 2000/147/CE e 2003/632/CE) dei vigenti criteri nazionali utilizzati per la valutazione e la classificazione della reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, è stata oggetto di intensa attività sia di studio, con la presenza ai lavori di normazione in ambito comunitario e nazionale, che di ricerca, con il coordinamento e la partecipazione a diverse sperimentazioni interlaboratorio.

I risultati ottenuti con gli studi suddetti hanno costituito la base per attuare il nuovo sistema di classificazione europeo (D.M. 10/03/2005) e per predisporre il corrispondente adeguamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per quelli che sono gli aspetti relativi alla reazione al fuoco (D.M. 15/03/2005).

Il sistema di classificazione europeo privilegia, come parametro fondamentale, la valutazione del rilascio di calore in funzione del tempo, considerando il gocciolamento e la produzione di fumo (in termini di opacità e non di tossicità) quali parametri accessori. Si tratta quindi di criteri di prova e classificazione dei prodotti da costruzione difficilmente comparabili con quelli finora utilizzati in Italia in quanto fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, etc.) ed effettuati sulla base di differenti parametri caratteristici. Ne discende un'organizzazione in classi principali e classi aggiuntive (da dichiarare comunque obbligatoriamente), che dà luogo ad una possibilità di combinazione relative alle prestazioni del prodotto estremamente più articolata di quella prevista dal sistema italiano.

Detta diversa impostazione per la definizione delle prestazioni dei prodotti, se da un lato ha richiesto un notevole sforzo per la individuazione di una correlazione tra i due sistemi che fosse il più possibile corretta, dall'altro offre nuove opportunità nella valutazione dei rischi di incendio e nelle conseguenti misure di protezione da adottare il luogo di quelle attualmente previste.

Come già accennato, la predisposizione del provvedimento in argomento è connessa all'emanazione del decreto ministeriale 10 marzo 2005 inerente: «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» che viene esplicitamente richiamato in più punti dal testo.

Con l'introduzione del sistema di classificazione europeo di reazione al fuoco, si è reso infatti necessario definire quali requisiti devono possedere i prodotti da costruzione per poter essere installati nelle attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.

In sostanza, laddove nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 26/08/1992, D.M. 09/04/1994, D.M. 19/08/1996, D.M. 18/09/2002, solo per citarne alcune) si richiede l'impiego di prodotti rispondenti a determinare classi di reazione al fuoco, attualmente riferite al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi di reazione al fuoco europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.). Nessuna ulteriore prescrizione aggiuntiva in materia di requisiti di reazione

al fuoco rispetto a quelle già previste nelle specifiche «norme verticali» di prevenzione incendi è stata introdotta con il nuovo decreto.

Si precisa che il decreto in oggetto, così come riportato all'articolo 1, si applica ai prodotti da costruzione, ossia ai prodotti fabbricati per essere permanentemente incorporati in opere da costruzione, così come disposto dalla direttiva 89/106/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 246/1993. Sono pertanto esclusi da questa regolamentazione i materiali ed i prodotti che, seppure devono rispondere a determinati requisiti di reazione al fuoco, non sono riconducibili alla fattispecie di «prodotti da costruzione» (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, etc.) per i quali si continuano ad applicare le disposizioni italiane vigenti (D.M. 26/06/1984 e successive modificazioni ed integrazioni).

Un particolare chiarimento si reputa necessario per i prodotti isolanti disciplinati agli articoli 6, 7 e 8 per i quali scompare il sistema della doppia classifica tipica del metodo italiano.

Si distingue infatti il caso di prodotti realizzati in stabilimento e commercializzati come prodotti finiti ai quali viene attribuita una propria classe di reazione al fuoco in base al sistema di prova e classificazione europeo, da quello dei materiali isolanti che vengono associati in opera, ossia in cantiere, con un ulteriore componente al fine di proteggerli dall'azione diretta delle fiamme.

In tale ultima eventualità, i citati articoli del decreto prescrivono quali debbano essere le classi ammesse per il prodotto isolante in funzione delle caratteristiche di comportamento al fuoco dell'elemento protettivo esterno, direttamente esposto alle fiamme.

Il comma 2 dell'articolo 9 si riferisce al caso di installazione di prodotti da costruzione, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco, che determinino la formazione di intercapedini orizzontali e/o verticali, quali, ad esempio, i cosiddetti pavimenti galleggianti o i controsoffitti. Qualora nell'intercapedine che viene a formarsi tra l'elemento costruttivo e il prodotto da costruzione siano presenti possibili fonti di innesco (ad esempio impianti elettrici), il decreto stabilisce i casi in cui deve essere determinata anche la classe di reazione al fuoco della faccia rivolta verso l'interno dell'intercapedine in quanto passibile di essere esposta ad un principio di incendio.

Infatti a seconda delle caratteristiche costruttive intrinseche dei prodotti utilizzati (tipo di materiale, stratificazione dei componenti, trattamenti superficiali, ecc.) che possono determinare una «sezione trasversale asimmetrica», tale superficie interna potrà avere caratteristiche di reazione al fuoco diverse alla faccia esterna che pertanto devono essere specificatamente determinate e dichiarate.

Si precisa che nulla è mutato per quanto riguarda l'impiego dei prodotti vernicianti ignifughi disciplinati dal D.M. 06/03/1992.

Si ribadisce, infine, che, fatto salvo quanto potrà essere eventualmente stabilito nelle future regole tecniche di prevenzione incendi, il decreto in oggetto non prevede alcuna sostituzione dei materiali (prodotti da costruzione) conformi alle disposizioni in materia di reazione al fuoco vigenti al momento della loro installazione.